



Il Ministero della Salute

Direttore Generale della Direzione Generale della Prevenzione
di concerto con il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direttore Generale della Direzione Generale del Trasporto marittimo e per le vie
d'acqua interne

Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.

- VISTO il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;
- VISTO l'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto;
- VISTO il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTA la legge 11 febbraio 1971, n. 282 che integrando il citato articolo 88 della legge 1045/1939 consente ai Ministri della sanità e della Marina Mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045/1939, articolo 88;
- VISTO il decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279 che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico e da pesca, nonchè le imbarcazioni e le navi da diporto;
- VISTO il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 e successive modificazioni;
- VISTA la direttive 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le proscrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;
- VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 "attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca" e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 75 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 "regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica da diporto;
- VISTO il decreto interministeriale 28/02/2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 183 del 07/08/2012;

VISTO

il decreto interministeriale 28 ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale serie generale n. 295 del 19-12-2012

CONSIDERATA

la necessità di procedere ad un ulteriore approfondimento della questione alla luce di ulteriori osservazioni dalle Associazioni del settore

DECRETANO

Articolo Unico


Le disposizioni del Decreto Ministeriale 28 febbraio 2012 sono sospese sino all'entrata in vigore del nuovo decreto di revisione delle Tabelle allegate al Decreto ministeriale 25 maggio 1988 n. 279 che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27.12.2012

Il Direttore Generale
Direzione Generale della Prevenzione

Dr. Giuseppe Ruocco



Il Direttore Generale
Direzione Generale del Trasporto
Marittimo e per le vie d'acqua interne
Dr. Enrico Maria Pujia

